Comune di Galliera
Provincia di Bologna

ORDINANZA
n. 6 del 15/11/2016

OGGETTO: ACCESSO LIBERO DEI CANI DA ASSISTENZA AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, CERTIFICATI E SOTTOPOSTI A VERIFICHE SANITARIE E COMPORTAMENTALI, NEI LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO, NEI PUBBLICI ESERCIZI

Emessa da: SINDACO

A firma di: VERGNANA ANNA

Soggetti destinatari: INDIRIZZI DIVERSI -

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso:

- che la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia dalla legge 04/11/2010 n. 201 (pubblicata in G.U. il 3/12/2010), gli Atti regionali, le Delibere e le Linee guida ISS;
- che l'ANCI e la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente hanno sottoscritto un Accordo in data 27/06/2012 nel quale, pienamente consapevoli della rilevante valenza sociale del rapporto tra esseri umani ed animali d'affezione, si impegnano a favorire, soprattutto nell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali domestici, anche in considerazione delle positive ricadute che forme più inclusive di accoglienza avrebbero sui Comuni a vocazione turistica;
- acquisito il parere favorevole da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Bologna sul presente provvedimento posto all'esame dell'Area stessa;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria";
- l'Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la legge regionale del 7 aprile 2000 n. 7 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo (testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 6/04/2001 n. 7; L.R. 13/11/2011 n. 38; L.R. 23/12/2004 n. 27; L.R. 23/07/2010 n. 7; L.R. 5/02/2005 n. 5; gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;)
- lo Statuto del Comune di Galliera approvato con deliberazione di C.C. N. 94 del 12/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Galliera approvato con deliberazione del C.C. n. 94 del 22/12/2010;

Ritenuto opportuno consentire l'accesso negli esercizi pubblici alle condizioni sotto individuate a tutti i cani che accompagnano proprietari diversamente abili e che sono stati formati e riconosciuti per essere, per questi ultimi, assistenza/ausilio alle normali attività quotidiane impedite o rese difficoltose dalle disabilità stesse;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DISPONE QUANTO SEGUE

1. Accesso dei cani sopraindicati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- E’ consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi, ai cani che accompagnano il proprietario diversamente abile;
- E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. Si deroga all’obbligo della museruola, in quanto il cane necessita della bocca libera per espletare la sua funzione di aiuto;
- Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori, fatte salve le condizioni di deficit motorio da parte del proprietario.

2. Accesso dei cani sopraindicati negli esercizi pubblici.

- Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, in analogia a quanto previsto per i cani guida per non vedenti, è libero l’accesso dei cani riconosciuti come cani da assistenza/ausilio;
- E’ consentito l'accesso dei suddetti cani negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza delle prescrizioni date:
    - ai cani guida dei non vedenti come previsto dalla Legge n.37 del 14/2/1974;
    - al cane formalmente inserito nel programma di assistenza terapeutica e che risulti inoltre essere sottoposto a verifica sanitaria e comportamentale da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed identificato da pettorina bianco-rossa.

Disposizioni:

- il cane dovrà essere obbligatoriamente tenuto al guinzaglio;
- proprietario è responsabile dei comportamenti controllabili del cane in ordine al suo contenimento fisico affinché non dia disturbo o procuri lesioni ad altri (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, grattamenti ripetuti, morsicature, graffi);
- il cane deve essere pulito, esente da parassiti cutanei e da lesioni o segni di qualsiasi malattia evidente;
- in caso di pioggia il cane, non protetto e quindi con il mantello bagnato, non può accedere ai locali ove vengono somministrati alimenti;
- il proprietario deve far fronte ad inconvenienti igienici procurati dal cane a seguito di perdita abbondante di saliva, evacuazione di feci od urine disponendo di materiale idoneo, provvedendo alla rimozione immediata.

3. I titolari degli esercizi pubblici di cui sopra sono obbligati a tenere la presente ordinanza affissa all'entrata del locale.

INFORMA

in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data del provvedimento; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n.1199/71.

L’inottemperanza alle prescrizioni del presente provvedimento sarà sanzionata con riferimento all'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, fatta salva l'applicazione di norme specifiche in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria.

INCARICA

il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna - Area Sanità Pubblica Veterinaria e Area di Igiene e Sanità Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera, per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza controllo ed esecuzione del presente provvedimento.